

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 19/10/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 9 marzo 2015, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia, espone che, in data 6 ottobre 2010, stipulava con la parte resistente un contratto di finanziamento mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, che provvedeva a estinguere il 5 novembre 2014. Il 5 dicembre 2014 sporgeva reclamo lamentando la mancata restituzione di € 3.053,79, a titolo di «commissioni finanziarie/bancarie» (€ 2.324,29) e costi assicurativi (€ 729,50). Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall'intermediario, presentava ricorso all'ABF. Argomentava, in particolare, che:

- «nessun indennizzo può maturare in favore del soggetto finanziatore finché non sia stata fornita la dimostrazione che gli eventuali costi collegati al rimborso anticipato siano stati effettivamente sostenuti»;
- «in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi “*up-front*” e “*recurring*”, come nel caso di specie, il ricorrente ha diritto al rimborso, per la parte non maturata delle commissioni bancarie, commissioni di intermediazione oltre al premio assicurativo».

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente, che ha agito nel contratto quale procuratore mandatario, eccepiva:

- la congruità delle somme restituite applicando il criterio *pro rata temporis* all'asserita componente *recurring* (€ 189,10 a titolo di «commissione attiva» e € 289,20 per «commissione passiva»). L'intermediario riferisce anche di essersi attenuto, nel calcolo di tali rimborsi, alle pattuizioni contrattuali, che indicherebbero distintamente le singole voci di costo e la loro componente rimborsabile. Anzi, sottolinea di aver rimborsato anche parte delle componenti *recurring*;
- l'effettiva corresponsione della provvigione all'agente/intermediario intervenuto nella contrattazione;
- il difetto di legittimazione passiva, per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo;
- la non applicabilità, nel caso di specie, del criterio *pro rata temporis* per calcolare l'importo restituendo a titolo di oneri assicurativi. Il cliente, infatti, ha accettato e ricevuto in copia le polizze in cui sono indicate le modalità di restituzione dei premi assicurativi non goduti, le quali sono richiamate anche nel contratto di finanziamento;
- l'avvenuta offerta da parte delle compagnie assicurative di rimborso al cliente della quota di premio non goduta: una (per il rischio impiego) ha per la cifra di € 54,20, l'altra (per il rischio vita) per l'ammontare di € 410,25 «secondo il calcolo da essa effettuato nel rispetto delle condizioni generali di assicurazione». La mancata accettazione di tale offerta, e la successiva richiesta dei premi assicurativi non goduti all'intermediario mandatario, rappresenterebbero una violazione della buona fede da parte del ricorrente.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di condannare l'intermediario al rimborso della polizza assicurativa, delle commissioni bancaie e finanziarie e delle commissioni di intermediazione relativamente alle quote non maturate alla data di estinzione anticipata del finanziamento per la somma totale di € 3.053,79, al netto del rimborso stornato pari ad € 487,30, oltre al rimborso delle spese per la difesa (richieste tenendo conto, fra l'altro, "che solo a seguito dell'intervento del sottoscritto procuratore [l'intermediario] procedeva al rimborso di una quota di importo pari ad € 300,00 per il mese di ottobre non dovuta all'[intermediario medesimo]").

L'intermediario ha chiesto all'Arbitro "che codesto Ill.mo Collegio respinga il ricorso (...) anche per ciò che concerne l'irricevibile, indimostrata ed infondata richiesta di rimborso di asserite spese per difesa tecnica (tanto meno necessaria per ottenere il rimborso della quota di € 300,00 come scrive controparte nel suo ricorso, trattandosi al contrario di rimborso che l'esponente ha effettuato di propria iniziativa e senza che il procuratore del ricorrente avesse richiesto alcunché nel reclamo), tenuto anche conto della natura peculiare del procedimento che qui occupa, stragiudiziale e alternativo al procedimento contenzioso ordinario".

In sede di repliche, il ricorrente, in data 22 maggio 2015, aggiungeva che:

- la compagnia assicurativa che copre il rischio impiego non ha mai preso contatti con il procuratore del ricorrente, perché ha inviato le proprie comunicazioni all'indirizzo errato;
- l'offerta della compagnia che copre il rischio vita è pervenuta al procuratore solo successivamente all'invio del ricorso all'ABF. «Pertanto il sottoscritto avvocato, avendo già richiesto nel proprio ricorso il rimborso delle quote assicurative non godute [dal ricorrente] direttamente [all'intermediario resistente], non ha ritenuto corretto ed opportuno, nelle more del ricorso, richiedere il pagamento anche alla [compagnia assicurativa]».

DIRITTO

Per quanto riguarda i premi assicurativi, nelle polizze relative al caso morte e alla perdita d'impiego sono previsti espressamente i criteri che saranno adottati nella restituzione dei

premi non goduti; dette polizze risultano ricevute in copia dal cliente e da questi accettate; di tali criteri è cenno anche nel contratto di finanziamento. La previsione chiara dei metodi di rimborso dei premi assicurativi è, dalla nota decisione n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento, riconosciuta quale fondamento dell'esistenza di criteri alternativi al *pro rata temporis*. Ne segue che il Collegio non può che accertare l'esistenza di queste clausole nelle polizze, verificarne la conoscenza in capo al cliente e riconoscere la propria incompetenza a disquisire sui criteri in esse esposti, trattandosi di materia assicurativa. Ne segue l'impossibilità di accogliere la domanda del ricorrente di un ricalcolo di quanto corrisposto dalla compagnia di assicurazione in esito all'applicazione dei criteri indicati nelle polizze.

Non osta a questa conclusione né la circostanza che l'offerta di rimborso della compagnia che copre in rischio morte sia pervenuta al procuratore successivamente alla presentazione del ricorso (ciò infatti non incide sulla validità dell'offerta e sulla sua coerenza con le modalità di calcolo concordate fra le parti in polizza), né che, con riguardo all'offerta di rimborso della compagnia che copre il rischio impiego, essa sia stata inviata a un indirizzo errato: infatti l'intermediario resistente versa in atti una comunicazione dell'assicuratore in cui quest'ultimo riferisce di aver ricevuto risposta dal legale del ricorrente in ordine alle modalità di pagamento del relativo importo.

Nulla quindi risulta dovuto al ricorrente per quanto riguarda la retrocessione dei premi assicurativi non maturati, avendovi provveduto direttamente le compagnie di assicurazione, secondo quanto convenuto in polizza.

In ordine alle commissioni applicate, dalla lettura del contratto si desume che in effetti la "commissione bancaria" riguarda attività *up front*, mentre la "commissione per l'intermediario mandatario" e la "commissione agente/intermediario" risultano prive di qualunque specificazione, circostanza che, secondo gli orientamenti fatti propri dalla richiamata decisione n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento, è sufficiente a farle qualificare *recurring*.

Per ciò che attiene infine ai rimborsi effettuati in sede di conteggio estintivo, essi non sono detraibili dal calcolo dell'importo complessivo dovuto al ricorrente poiché sono riferiti a causali non collegate con le commissioni praticate e quindi non imputabili: si tratta infatti di € 189,10 a titolo di "rimborso *commissione attiva*" e di € 298,20 a titolo di "rimborso *commissione passiva*".

Pertanto, alla luce delle precisazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto alla restituzione delle seguenti somme per i seguenti titoli:

commissione per l'intermediario mandatario € 1.320,60

commissione agente/intermediario € 1.491,00

per un importo complessivo pari a € 2.811,60, oltre al ristoro delle spese per assistenza difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.811,60; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO